

AUTOMOBILE CLUB AGRIGENTO

Regolamento Funzionamento degli Organi Sociali

Deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Agrigento in data 07 novembre 2008, approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Agrigento in data 28 novembre 2008 - ratificato dal Consiglio Generale dell'Automobile Club Italia in data

08/04/2009

ART. 1

Finalità

Il presente Regolamento reca disposizioni concernenti le modalità di funzionamento degli organi sociali dell'Automobile Club di Agrigento. Esso viene emanato in base alle previsioni dell'art. 63 dello Statuto dell'Ente e ha finalità integrative, complementari e supplementari delle norme statutarie.

Gli Organi Sociali in riferimento sono quelli contemplati dall'articolo 47 dello Statuto:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.

Il regolamento costituisce un insieme di regole e norme che presidono all'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente, alla loro durata in carica, ed alle modalità di funzionamento e decadimento dalla carica dei singoli Organi Sociali.

A tal fine il Regolamento stabilisce criteri, procedure e modalità in merito a:

- A) Convocazione dell'Assemblea dei Soci, (sia in sessione ordinaria che straordinaria), alle modalità di svolgimento delle riunioni, all'iter formativo della sua volontà decisionale sui singoli argomenti, nonché all'eventuale referendum propositivo o abrogativo;
- B) Convocazione del Consiglio Direttivo, in ordine all'elezione dei suoi componenti, alla formazione della/delle liste, alle modalità di svolgimento delle operazioni elettorali, nonché all'eventuale strutturazione dell'organo in settori specifici da porre sotto la responsabilità gestionale diretta dei singoli componenti;
- C) Elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo.

ART. 2

Assemblea

L'Assemblea dei Soci si riunisce con le modalità previste dagli art. 49, 50, 51 e 52 dello Statuto dell'A.C.I.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.

Allorquando l'Assemblea è convocata ai sensi e per gli effetti previsti dal 3° e 4° comma dell'art. 51, la data di svolgimento della riunione deve essere fissata almeno 15 giorni dopo la data di trasmissione ai Soci della lettera di invito ad esprimere il proprio voto, anche per corrispondenza, sugli argomenti oggetto della convocazione dell'Assemblea. Le riunioni dell'Assemblea non sono pubbliche. Il Presidente dell'Automobile Club d'Italia può designare uno o più delegati per assistere all'Assemblea dell'AC. La trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere invertita a giudizio del Presidente dell'Assemblea o su richiesta della maggioranza dell'Assemblea.

Prima di procedere alla votazione il Presidente della seduta propone all'Assemblea la nomina di tre scrutatori, scegliendoli anche tra i soci non componenti del Consiglio Direttivo.

La nomina degli scrutatori va fatta sia per la votazione a scrutinio segreto, sia per quelle a scrutinio palese.

I medesimi scrutatori dopo la votazione fatta dai Soci partecipanti alla riunione dell'Assemblea, procederanno allo sfoglio delle schede pervenute agli uffici entro la data di prima convocazione dell'Assemblea.

Ciascun argomento sottoposto a votazione si intenderà approvato se avrà riportato il 50 % più uno dei voti espressi sia dai partecipanti alla riunione, sia per corrispondenza complessivamente considerati.

Il Presidente dell'Assemblea è investito di potere discrezionale per assicurare l'ordine, l'osservanza delle leggi e delle regolamentazioni relative all'Ente e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Egli può ordinare l'espulsione di chiunque causi disordine; può sospendere o sciogliere l'adunanza ove ricorrano gravi e giustificati motivi. In tale ultimo caso, verrà data tempestiva comunicazione al Presidente dell'Automobile Club Italia.

In caso di scioglimento dell'Assemblea il Presidente dell'AC, con le modalità sopra indicate, provvederà a riconvocarla, entro trenta giorni, per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno non definiti.

Possono partecipare all'Assemblea i Soci dell'AC che risultino tali alla data di convocazione e che mantengano la qualità di Socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. I Soci partecipano personalmente all'Assemblea, senza possibilità di delega, previo riconoscimento personale ed esibizione della tessera associativa o di altro documento equipollente. I Soci che partecipano all'Assemblea appongono la propria firma di presenza in un apposito elenco.

Non possono partecipare all'Assemblea i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia di cui all'art.45 dello Statuto.

AUTOMOBILE CLUB AGRIGENTO

Qualora si tratti di Soci Persone giuridiche o Enti pubblici e privati, previsti all'art. 38, comma 1 dello Statuto, la partecipazione all'Assemblea spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale dell'Ente, il quale può delegare altra persona con deleghe generali o speciali secondo l'ordinamento dell'Ente di cui trattasi. Possono partecipare all'Assemblea anche i Soci appartenenti alle categorie speciali così come deliberate dal Consiglio generale dell'Automobile Club Italia ai sensi dell'art. 41 dello Statuto Aci. Per l'ammissione all'Assemblea dei Soci appartenenti alle categorie speciali si applicano le stesse modalità previste per i Soci ordinari.

Ciascun Socio, facente parte dell'elettorato attivo, anche ove abbia versato più quote associative, dispone di un solo voto. Sono ammessi a votare tutti i Soci che siano regolarmente associati alla data di convocazione e che mantengano tale qualità anche alla data di svolgimento dell'Assemblea. Non sono ammessi a votare i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia di cui all'art. 45 dello Statuto.

ART. 3

Consiglio Direttivo

A) - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ELETTORALE

1. Il Consiglio Direttivo dell'A.C. è disciplinato dagli art. 53, 54, 55 e 56 dello Statuto.

2. Durante gli ultimi 180 giorni dalla data di scadenza del proprio mandato, il Consiglio Direttivo in carica delibera la indizione dell'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, previsto dall'art. 64 dello Statuto, e che riporta oltre a quanto previsto dall'Art. 50 dello Statuto, l'indicazione del numero dei seggi elettorali, dell'orario delle votazioni, nonché la composizione del Collegio degli Scrutatori e; ove siano previsti più seggi elettorali, la composizione dei singoli Collegi e del Collegio centrale. Tale delibera deve altresì contenere l'indicazione del termine per la presentazione delle liste da parte dei Soci.

Di tale delibera se ne dà adeguata pubblicità con la pubblicazione per estratto di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su un quotidiano a diffusione locale, nell'Albo dell'Ente esposto presso la sede dell'A.C. di Agrigento.

3. Nell'avviso deve essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento dell'attività elettorale, nonché l'orario di apertura e l'orario di chiusura del o dei seggi elettorali, ove ne fossero previsti più di uno.

4. La data delle elezioni deve essere fissata entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione della convocazione nella G.U.R.I.

5. Prima dell'adozione della delibera di indizione delle elezioni, di cui al comma 2, il Consiglio Direttivo assume un atto ricognitivo, ai sensi di quanto disposto nell'art. 53 dello Statuto, volto a verificare il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività fissata all'1% della compagine associativa complessiva dell'Automobile Club di Agrigento, da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali.

6. Qualora i Soci appartenenti alle tipologie speciali non raggiungano, nel loro complesso, la percentuale di cui al comma 5, la procedura elettorale si svolge secondo la prassi ordinaria ed i suddetti Soci esprimono il proprio voto alla stregua dei Soci ordinari.

7. Ove i Soci appartenenti alle tipologie speciali raggiungano, nel loro complesso la percentuale minima di rappresentatività dell'1%, la delibera di indizione delle elezioni deve contenere, oltre alle ordinarie indicazioni del comma 2, anche la specifica che i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'AC. Nella stessa delibera va inoltre specificato che il termine fissato per la presentazione, da parte dei Soci ordinari, delle liste di candidati, si riferisce anche alla presentazione delle candidature dei Soci appartenenti alle tipologie speciali.

8. Ai fini della presentazione delle relative candidature dei Soci, viene predisposto presso l'AC l'elenco dei Soci appartenenti alle tipologie speciali e l'elenco dei soci ordinari in essere alla data dell'assunzione della delibera di indizione delle elezioni. La percentuale dei soci sottoscrittori prevista, dall'art. 3 lettera B) comma 2 e 3 del presente Regolamento, per la presentazione delle liste di candidati Soci ordinari deve essere calcolata scomputando il numero dei Soci appartenenti alle categorie speciali.

9. Sono eleggibili alla carica di componente il Consiglio Direttivo i Soci persone fisiche che risultino tali alla data prevista dall'art. 3; lettera B) comma 4.

10. I dipendenti dell'AC sono ineleggibili. Sono altresì ineleggibili i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia, di cui all'art. 45 dello Statuto.

11. Sono eleggibili alla carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti dell'AC i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 64 dello Statuto, anche non Soci dell'AC.

12. E' incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dell'AC il mantenimento o l'assunzione di un rapporto di convenzionamento, di delegazione, di agenzia o sub agenzia con lo stesso AC e con Società controllate dall'ACI o dall'AC.

13. E' altresì incompatibile con la suddetta carica il mantenimento o l'assunzione di quote di partecipazione o di incarichi di amministrazione in Società non partecipate dall'AC, che risultino titolari nei confronti dell'AC medesimo di uno dei rapporti contrattuali di cui al comma precedente.

B) - PRESENTAZIONE DELLE LISTE

AUTOMOBILE CLUB AGRIGENTO

1. Entro il quindicesimo giorno da quello di pubblicazione nella G.U.R.I. dell'avviso di convocazione dell'Assemblea per la indizione dell'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i Soci potranno presentare alla Direzione dell'A.C. liste orientative per l'elezione del Consiglio Direttivo, che dovranno pervenire alla sede dell'A.C. di Agrigento a mezzo di raccomandata postale, entro le ore 12.00 del giorno stabilito.

2. Ciascuna lista orientativa deve contenere un numero di candidati, per i componenti da eleggere, non inferiore a 3 e non superiore al numero indicato nella Delibera di indizione dell'elezione, da parte del Consiglio Uscente. Per essere ammessa a votazione ciascuna lista orientativa deve essere sottoscritta da un numero di Soci, presentatori esclusivi della lista, pari al 3% (arrotondato per difetto) del totale dei soci dell'A.C. di Agrigento, come previsto dall'Art. 3 lettera A) comma 8.

3. Possono proporre la propria candidatura anche soci singoli con richiesta sottoscritta da un numero di Soci, presentatori esclusivi di ogni singolo candidato, almeno pari al 3% (arrotondato per difetto) del totale dei soci dell'A.C. di Agrigento, come previsto dall'Art. 3 lettera A) comma 8.

4. Tanto i candidati, quanto i sottoscrittori devono essere Soci dell'A.C. da almeno 30 giorni rispetto alla data di pubblicazione sulla GURI della convocazione dell'Assemblea elettorale.

5. I componenti del Consiglio Direttivo si possono candidare tutti (salvo personali rinunce dei singoli), previa esplicita e formale dichiarazione della propria disponibilità riportata in apposita delibera adottata al momento della indizione della elezione. Anche per la candidatura dei membri del Consiglio Direttivo è necessaria la sottoscrizione, come indicata all'Art. 3 lettera B) comma 2 e 3).

6. Le decisioni conseguenti all'eventuale mancanza dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste e delle candidature da parte dei Soci (sia ordinari che appartenenti alle tipologie speciali) sono di competenza di un'apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo con la stessa delibera di indizione delle elezioni. Tale Commissione è composta da tre membri, scelti tra i Soci, che non possono essere candidati in liste elettorali ovvero non possono sottoscrivere le stesse in qualità di Soci presentatori.

7. Alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, e comunque entro 60 giorni da tale data, una apposita Commissione di verifica dei requisiti elettorali, nominata con la stessa delibera di indizione delle elezioni, come indicato all'Art. 3 lettera B) comma 6), verifica la formale regolarità delle stesse e la sussistenza dei requisiti previsti ed esprime giudizio di ammissibilità, delle liste orientative e dei candidati singoli, in apposito verbale, sottoscritto dai componenti per la dichiarazione di accettazione delle candidature ed esecutività dell'iter amministrativo.

8. In caso di esclusione di qualche lista, la decisione deve essere notificata al primo firmatario dei presentatori o alla persona eventualmente indicata dagli stessi presentatori, a mezzo raccomandata postale.

ART.4

Pubblicazione delle liste e delle candidature

1. Le liste e le candidature ammesse sono esposte nell'Albo sociale dell'AC, con l'indicazione dei rispettivi presentatori e, nel caso si tratti di Consiglieri uscenti, con l'indicazione, accanto al nome, di tale qualifica.
2. La pubblicazione dovrà essere disposta almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni e proseguire sino alla conclusione delle operazioni elettorali.
3. Della pubblicazione è data comunicazione su un quotidiano tra i più diffusi a livello locale.
4. La Direzione dell'A.C. procederà a far stampare le schede contenenti i nominativi delle liste, con accanto appositi spazi vuoti per consentire agli elettori eventuali aggiunte o sostituzioni di nomi alternativi a quelli proposti nelle liste e comunque scelti tra i candidati ammessi all'elezione.
5. La Direzione dell'A.C. dovrà predisporre anche un numero adeguato di manifesti informativi che verranno affissi presso la Sede Sociale dell'Ente e nei luoghi delle votazioni, che dovranno riportare le modalità di voto, le liste e il nominativo dei candidati singoli ammessi.

ART.5

Modalità per l'elezione del Consiglio Direttivo

A) - ESPRESSIONE DI VOTO DIRETTO

1. Il giorno fissato per l'elezione del Consiglio Direttivo, i seggi elettorali devono essere aperti per non meno di quattro ore consecutive. Ciascun Socio vota utilizzando un'apposita scheda, contrassegnata con timbro dell'AC e dalla firma o dalla sigla di almeno due componenti il Collegio degli Scrutatori. La scheda priva di tali firme o sigle è nulla.
2. La scheda di votazione deve contenere tutte le liste ammesse, ciascuna contraddistinta da un numero d'ordine progressivo, ed indicare i nominativi dei candidati di ciascuna lista elencati in ordine alfabetico. La lista ed i singoli nominativi sono preceduti da un quadratino per l'indicazione del voto. Per i candidati Consiglieri uscenti potrà essere indicata, accanto al nome, tale qualifica. A fianco dell'elenco dei candidati di ciascuna lista, dovrà figurare un numero di righe in bianco corrispondente al numero dei Consiglieri da eleggere, per consentire eventuali sostituzioni con candidati ammessi e dichiarati eleggibili.
3. Il voto è personale e segreto.

I Soci ordinari possono esprimere il proprio voto:

- per tutti i candidati della lista, apponendo un segno di croce nell'apposito riquadro della lista stessa;
- apponendo il segno di croce a fianco dei nominativi dei candidati, anche appartenenti a liste diverse;
- indicando, nelle righe in bianco, i nominativi di altri Soci non compresi nelle liste, ma dichiarati eleggibili.

AUTOMOBILE CLUB AGRIGENTO

4. Le schede sono nulle allorché contengano segni, scritte o quanto altro possa rendere individuabile e riconoscibile l'elettore. Nelle votazioni per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo da parte dei soci ordinari è nullo il voto quando, nella stessa scheda, il totale dei voti di preferenza e dei nomi scritti sulle apposite righe bianche sia superiore al numero dei Consiglieri da eleggere ovvero il voto riferito ad uno o più candidati ove l'indicazione dei medesimi produca incertezza anche relativa sulla loro identità.

5. A conclusione delle operazioni di voto, il Collegio degli Scrutatori predisponde apposito verbale, con l'indicazione della composizione del seggio, del numero dei votanti, del numero delle schede valide, delle schede nulle, del numero dei voti riportati da ciascun candidato nonché di ogni altro atto o fatto inerente le operazioni di voto. Il verbale di scrutinio è trasmesso al Presidente dell'Assemblea, il quale provvede alla proclamazione degli eletti, dandone atto nel verbale di Assemblea. In caso di più seggi, il Presidente del Collegio centrale degli scrutatori, sulla base dei verbali trasmessi dai Presidenti dei vari seggi, provvede a sommare i risultati parziali e a predisporre un verbale unico riportante i risultati definitivi di voto, che trasmette al Presidente dell'Assemblea, ai fini della proclamazione degli eletti.

6. Sono dichiarati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato più anziano per età.

7. Ai Soci proclamati eletti, deve essere data immediata notizia dell'elezione, con l'invito a comunicare la relativa accettazione entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

8. L'Assemblea elettorale apre i suoi lavori con la relazione del Presidente, che illustra brevemente lo scopo e le modalità della riunione.

9. La votazione avrà luogo subito dopo l'insediamento degli scrutatori e si protrarrà per quattro ore consecutive dello stesso giorno.

10. I Soci elettori dovranno esibire agli scrutatori il documento di identità personale e la tessera di socio ACI - la qualità di socio potrà comunque essere verificata dagli scrutatori attraverso il controllo degli appositi elenchi dei soci, vidimati dalla Direzione dell'Ente.

11. Sono elettori ammessi al voto tutti gli associati dell'A.C. di Agrigento, che risultino tali alla data di pubblicazione dell'avviso di elezioni sulla GURI e che mantengano la qualità di Socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

12. Al socio elettore verrà consegnata una scheda ed una matita copiativa. Il socio, dopo aver votato nelle apposite cabine allestite dalla Direzione, deporrà le schede nell'urna predisposta. L'avvenuta votazione verrà annotata dagli scrutatori negli appositi elenchi vidimati dalla Direzione, accanto al nominativo del socio.

13. Alle operazioni di voto presenzierà anche un notaio, che redigerà verbale dei risultati, dopo lo sfoglio delle schede effettuato dagli scrutatori. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti, nel limite del numero dei Consiglieri da eleggere.

B) - ESPRESSIONE DI VOTO PER CORRISPONDENZA

1. Il Consiglio Direttivo oltre alla convocazione dell'Assemblea (obbligatoria ai sensi del 4° comma dell'art. 51 e dell'art. 53 dello Statuto) può deliberare che i soci elettori possano esprimere anche per corrispondenza il proprio voto per l'elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori.

2. Il Consiglio Direttivo delibererà la nomina del notaio che, oltre ad assistere all'operazione di voto dell'Assemblea elettorale vidimerà le schede e curerà la loro trasmissione a tutti i soci dell'A.C. aventi diritto.

3. I soci che vorranno esprimere il voto per corrispondenza dovranno trasmettere la scheda votata al notaio, utilizzando l'apposita busta intestata, corredata di talloncino identificativo del socio. Il notaio, verificata l'avvenuta votazione da parte del socio, staccherà il talloncino prima dell'apertura della busta per garantire la segretezza del voto.

4. Il notaio potrà ricevere le buste con le schede di votazione entro le ore 12 del giorno fissato per lo svolgimento dell'Assemblea con le modalità indicate all'Art. 10 comma 3.

5. Nel caso di ammissione anche del voto per corrispondenza, il notaio, prima della proclamazione del risultato procederà allo sfoglio delle schede ricevute per corrispondenza e sommerà i voti ricevuti dai candidati, sia per corrispondenza che nella votazione in Assemblea. Dopo la somma dei voti, il notaio presenterà i risultati al Presidente dell'Assemblea per la proclamazione degli eletti alla carica di Consiglieri dell'A.C. e dei due membri effettivi dei Revisori dei Conti.

C) - STRUTTURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo può articolare la propria attività strutturandosi in dipartimenti, così individuati: 1) Affari Generali, Finanze, Personale, Servizio soci; 2) Patrimonio, Delegazioni, Servizio assistenza; 3) Attività sportive e turistiche; 4) Immagine e promozione istituzionale. Fermo restando la competenza collegiale del Consiglio Direttivo, e le funzioni del Direttore, l'indirizzo politico dei singoli dipartimenti può essere affidata ad uno o più Consiglieri con apposita deliberazione Presidenziale, che necessita di ratifica da parte del Consiglio.

2. I Consiglieri in carica possono assumere incarichi dirigenziali e/o di amministrazione in società e/o associazioni che abbiano diretto rapporto con questo A.C. di Agrigento in qualunque modo collegati e/o controllati

AUTOMOBILE CLUB AGRIGENTO

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo come previsto dall'art. 54 dello Statuto ed esercita le funzioni previste dall'art. 57 dello Statuto.
2. Il Presidente dura in carica di norma, per tutta la durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto. Egli tuttavia decade dall'incarico in tutti i casi in cui è previsto dalle norme di legge.
In caso di decadenza, revoca del mandato e dimissione dall'incarico, il Consiglio Direttivo procede all'elezione di un nuovo Presidente scelto tra i consiglieri in carica.
3. Il Presidente decaduto rientra, normalmente, nella sua originaria funzione di consigliere.
4. In caso di elezione di un nuovo Presidente, il nuovo eletto deve essere scelto tra i consiglieri in carica e dura fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo in corso.
5. Il Presidente è incompatibile con altri incarichi dirigenziali e di amministrazione e/o con società e/o associazioni che abbiano diretto rapporto con questo A.C. di Agrigento in qualunque modo collegati e/o controllati. Il Presidente può assumere incarichi amministrativi presso altre società e/o consorzi anche ove sia presente l'A.C. di Agrigento in qualità di socio o componente.

ART.7

Modalità di votazione per l'elezione dei Revisori dei Conti

1. Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche per la presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati e per l'elezione dei due Revisori dei Conti effettivi designati dall'Assemblea.
2. Tale elezione può essere effettuata contemporaneamente all'elezione del Consiglio Direttivo.

ART.8

Insedimento del Consiglio Direttivo. Nomina del Presidente

1. Il Presidente uscente convoca il nuovo Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla data del verbale di Assemblea contenente la proclamazione degli eletti.
2. Nell'adunanza del nuovo Consiglio Direttivo, la Presidenza è assunta dal componente che abbia rivestito in precedenza per più tempo la carica di Presidente e, subordinatamente, di Vice Presidente. In mancanza di tali condizioni, la Presidenza è assunta dal componente che abbia riportato il maggior numero di voti.
3. Colui che assume la Presidenza nell'adunanza di cui al comma precedente pone immediatamente in votazione l'elezione del Presidente, la quale avviene per scrutinio segreto.

ART.9

Insedimento del Collegio dei Revisori. Nomina del Presidente

1. Il Presidente dell'AC, entro trenta giorni dalla data del verbale di Assemblea contenente la proclamazione degli eletti, convoca i due revisori effettivi eletti dall'Assemblea ed il revisore effettivo designato dal Ministero del Tesoro, i quali eleggono a scrutinio segreto il Presidente del Collegio.
2. Il Presidente del Consiglio Direttivo prende atto della nomina del Presidente ed insedia il Collegio dei Revisori.

ART.10

Votazioni per Referendum

1. Il Consiglio Direttivo può disporre che i Soci esprimano il proprio voto su qualsiasi argomento per corrispondenza, mediante referendum, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto. In caso di elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti valgono le norme indicate nel presente regolamento per la presentazione delle liste e delle candidature.
2. Con la deliberazione di indizione del Referendum, il Consiglio Direttivo designa il Notaio incaricato delle relative operazioni e nomina il Collegio degli Scrutatori, composto dallo stesso Notaio e da due Soci nonché dal Direttore dell'AC, o da un suo delegato, con funzioni di segretario.
3. In caso di referendum, l'avviso di convocazione di cui all'art. 50 dello Statuto, deve indicare espressamente che l'Assemblea si tiene sia per corrispondenza che in forma ordinaria. Quest'ultima deve tenersi non prima di due giorni e non oltre cinque giorni dalla data stabilita quale termine ultimo per la restituzione delle schede per corrispondenza.

ART.11

Modalità elettorali

1. Ai Soci ordinari aventi diritto al voto, che risultino tali alla data di pubblicazione sulla GURI, dell'avviso di elezioni, saranno spedite, a mezzo di posta ordinaria ed a cura del Notaio designato, che risulterà mittente, le rispettive schede di votazione. Dell'avvenuta spedizione, il Notaio ne redige apposito verbale.
2. Ai fini di cui al precedente comma, sono consegnati al Notaio gli elenchi ufficiali dei Soci dell'AC aventi facoltà di voto, ciascuno dei quali è contraddistinto da un numero d'ordine progressivo.
3. La scheda per il voto per corrispondenza, richiudibile in modo tale da assicurare la segretezza del voto, è munita di un tagliando staccabile che riporta il numero d'ordine progressivo attribuito a ciascun Socio nonché uno spazio in bianco, che dovrà essere compilato a cura dello stesso Socio all'atto della manifestazione del voto, per l'indicazione delle proprie generalità.

AUTOMOBILE CLUB AGRIGENTO

4. La scheda, timbrata a secco dal Notaio, deve contenere le istruzioni per la votazione e deve riportare il luogo, la data e l'ora della convocazione dell'Assemblea in forma ordinaria, nonché l'indicazione del termine perentorio entro il quale il voto per corrispondenza dovrà pervenire all'indirizzo del Notaio, con l'avvertenza che il voto si considera come non espresso qualora la stessa scheda sia pervenuta oltre il termine indicato per la restituzione. Sulle schede per corrispondenza non sono apposte le firme o sigle dei componenti il Collegio degli Scrutatori.
5. In caso di votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo o dei Revisori dei Conti, la scheda deve altresì contenere l'indicazione di tutte le liste presentate, ferma restando la facoltà di sostituire i nominativi ivi inseriti secondo le modalità previste dai precedenti articoli.
6. Il Socio, dopo aver espresso il proprio voto ed aver compilato con le proprie generalità l'apposito spazio bianco riportato sul tagliando annesso alla scheda, richiude la scheda stessa e la invia esclusivamente per posta ordinaria, con affrancatura a carico dell'AC, presso il recapito del Notaio.
7. Si considera come non espresso il voto qualora le schede, pur pervenute nei termini, risultino manomesse o prive del tagliando numerato ovvero quando le generalità del Socio riportate nell'apposito tagliando della scheda siano difformi da quelle corrispondenti al numero d'ordine progressivo attribuito allo stesso Socio nell'elenco di cui all'Art. 11 comma 2.

ART.12

Modalità inerenti il voto per corrispondenza

1. Scaduto il termine entro il quale le schede di votazione risultano pervenute al Notaio, lo stesso redige apposito verbale nel quale attesta il numero delle schede pervenute nei termini, con espressa indicazione di quelle che ai sensi del precedente articolo debbono considerarsi come non votate e nulle.
2. Sulla base di detto verbale il Collegio degli Scrutatori, previa verifica della rispondenza delle generalità del Socio riportate sul tagliando con gli elenchi ufficiali dei Soci di cui all'art.11, comma 2, stacca i tagliandi numerati e predispone gli elenchi nominativi dei Soci che, entro il termine di scadenza, hanno espresso il voto per corrispondenza. Il Collegio degli Scrutatori assicura altresì la conservazione dei tagliandi e delle schede, debitamente chiuse, fino alla data dell'Assemblea.
3. Nel giorno dell'Assemblea, le schede per corrispondenza vengono trasportate, a cura del notaio, nel luogo ove si tiene l'Assemblea stessa ed ivi conservate sino al completamento delle operazioni di voto, concluse le quali le stesse sono unite alle altre e se ne procede allo spoglio.
4. All'Assemblea convocata contestualmente al referendum sono ammessi a votare, esclusivamente per scrutinio segreto, i Soci, contemplati negli elenchi nominativi di cui al comma 2, che mantengano la qualità di Socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
5. Il Collegio degli Scrutatori, sulla base degli elenchi di cui al comma 2, esclude dal voto i Soci che hanno già espresso il voto per corrispondenza nei termini previsti. Effettuate le opportune verifiche, il Collegio degli Scrutatori, previo conoscenza personale del Socio ed esibizione della tessera associativa o di altro documento equipollente, consegna al Socio stesso la scheda elettorale identica a quella già inviata per posta, priva del tagliando numerato.

ART.13

Spoglio delle schede

1. Chiuse le votazioni, il Collegio degli Scrutatori procede immediatamente all'apertura dell'urna ed allo spoglio delle schede votate nell'Assemblea, nonché di quelle pervenute per posta.
2. Delle operazioni di voto il Collegio degli Scrutatori redige apposito verbale che deve indicare il numero complessivo dei votanti, ripartiti tra voti espressi per corrispondenza e voti espressi in Assemblea, il numero delle schede valide, il risultato finale delle votazioni nonché ogni altro atto o fatto inerente le operazioni di voto. In caso di votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, il verbale di scrutinio deve altresì riportare il numero dei voti riportati da ciascun candidato e deve essere trasmesso senza indugio dal Presidente del Collegio degli Scrutatori al Presidente dell'Assemblea il quale provvede alla conseguente proclamazione degli eletti, dandone atto nel verbale di Assemblea.

ART. 14

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nello Statuto generale dell'Automobile Club d'Italia.

ART.15

Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio Generale dell'ACI, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto.
 2. Le relative norme saranno portate a conoscenza di tutti i Soci mediante affissione nell'Albo Sociale.
 3. Eventuali successive modifiche dovranno essere approvate ai sensi degli artt.17 e 63 dello Statuto e portate a conoscenza dei Soci con le stesse modalità.
- Agrigento,